



Servizi per l'ambiente

CIRCOLARE n° 30/2018

Ambiente
Data: 01/08/2018

Obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali Cat 3/bis

EVENTO

L'obbligo di iscrizione alla Categoria 3/bis dell'Albo Gestori Ambientali per l'attività di raggruppamento e trasporto di RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) è inquadrato dal Regolamento dell'Albo Gestori Ambientali all'articolo 8, comma 1c del D.M. n.120/2014. Il DM 8 marzo 2010 n. 65 (G.U. Serie Generale n. 102 del 4/05/2010) disciplina la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

Devono iscriversi nella Categoria 3/bis dell'Albo Gestori Ambientali i seguenti soggetti:

1. Distributori di AEE domestici o professionali:

- **Distributori di AEE domestici**, che al momento della fornitura di nuova AEE destinata ad un uso domestico assicurano il ritiro gratuito dell'apparecchiatura usata (**a condizione che sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni del nuovo apparecchio**) per il raggruppamento e il trasporto;
- **Distributori di AEE professionali**, formalmente incaricati dai produttori delle apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE definiti come professionali, per le attività di raggruppamento e trasporto.

2. Trasportatori di RAEE che agiscono in nome dei distributori:

- **Trasportatori di RAEE domestici**, che eseguono il tragitto dal domicilio del consumatore al centro di raccolta o al luogo di raggruppamento (o ai locali del punto vendita se non coincidenti con il luogo di raggruppamento);
- **Trasportatori di RAEE professionali**, che eseguono il tragitto dal domicilio dell'utente non domestico all'impianto autorizzato indicato dai produttori o al luogo dove è effettuato il raggruppamento.

3. Installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE:

- **Installatori e gestori di centri di assistenza di AEE domestici**, per le attività di raggruppamento dei RAEE domestici ritirati presso i locali del proprio esercizio e per il trasporto dei RAEE con mezzi propri presso i centri di raccolta;
- **Installatori e gestori di centri di assistenza di AEE professionali**, formalmente incaricati dai produttori delle apparecchiature di provvedere al ritiro, per le attività di raggruppamento e trasporto RAEE.

Tali attività possono essere esercitate solo previa iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. I soggetti di cui sopra si iscrivono all'Albo in base alla presentazione di una comunicazione da inviare alla Sezione regionale competente; la comunicazione stessa non è soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica, non c'è l'obbligo di nomina del Responsabile Tecnico e non sono richieste delle garanzie finanziarie.

AZIONE

Iscrizione

Per l'iscrizione alla Categoria 3/bis è necessario disporre dei requisiti soggettivi comuni per tutte le categorie ovvero:

- Siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della Unione europea o cittadini di un altro Stato residenti in Italia, a condizione che quest'ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- Non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- Non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l'estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
 - Condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
 - Condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi; (Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la

sospensione condizionale della pena e sia intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 167 del Codice penale, oppure sia stata ottenuta la riabilitazione)

- Non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui (art. 67 D. Lgs. 159/2011);
- Non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste per l'iscrizione all'Albo.

Non è necessario dimostrare i requisiti di idoneità tecnica relativi a veicoli e personale né il requisito di capacità finanziaria; le imprese dedite alle attività di raccolta e trasporto RAEE, inoltre, non sono tenute a nominare un Responsabile Tecnico e prestare le garanzie finanziarie.

L'iscrizione all'Albo avviene sulla base di apposita comunicazione da presentare alla Sezione regionale o provinciale competente.

FONTI NORMATIVE

- DECRETO 3 giugno 2014, n. 120 (GU n.195 del 23-8-2014);
- DM 8 marzo 2010 n. 65 (G.U. Serie Generale n. 102 del 4/05/2010)